

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

*Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
Milazzo*

DETERMINAZIONE n. 117 del 20/9/2024

Oggetto: Presa atto relazioni ispettive.

IL RESPONSABILE DI GESTIONE

PREMESSO che, con D.A. n.25 dell'8/3/2024, prot.n.307, il Dr. Francesco Riela, in servizio presso il Dipartimento regionale delle Autonomie locali, è stato incaricato di effettuare un'ispezione presso quest'IPAB "per accertare i fatti denunciati con nota del 29/1/2024 a firma congiunta dei tre componenti del CdA e ogni atto o comportamento a essi connessi e/o discendenti";

CHE il predetto funzionario si è insediato in data 15/3/2024 ed ha già cessato l'attività ispettiva;

CHE, a seguito istanza di accesso dello scrivente, sono state allo stesso trasmesse le relazioni ispettive con relativi allegati;

RITENUTO - ai fini del ripristino della verità dei fatti, unilateralmente rappresentati, anche a mezzo stampa, dai consiglieri dimissionari - di dover prendere formalmente atto delle risultanze degli atti ispettivi di che trattasi;

VISTI gli artt.11 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art.26 del vigente Statuto, che demanda al Segretario, quale responsabile dei servizi dell'Ente, l'attività di gestione;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto delle risultanze dell'ispezione condotta dal Dr.Francesco Riela, funzionario in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, a seguito di apposita richiesta del 29/1/2024, a firma dei tre consiglieri dimissionari, e di cui alle relazioni infra allegate, nella stesura che tiene conto della richiesta di oscuramento del Servizio 9 – II.PP.A.B., prot.n.41315 dell'11/9/2024;*
- 2) di dare atto, altresì, che il presente verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione in applicazione della normativa di legge.*

*Il Responsabile di gestione
(Dott.ssa Lucia Lombardo)*



Pubblicare all'Albo Pretorio online dell'Ente del
al

Il testo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT. SSA LUCIA LOMBARDO)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area 1^/S.G. del 15.11.2022 di preposizione dell'On.le Nunzia Albano all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO l'art. 6 dello Statuto della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da cinque membri: n. 1 designato dall'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, n. 1 designato dal Sindaco del Comune di Milazzo (ME), n. 1 designato dall'Arcivescovo di Messina, n. 1 designato dal Presidente della Corte di Appello di Messina, n. 1 dal Provveditorato agli Studi di Messina;

VISTI i DD.AA. nn. 12/Gab del 05/02/2020, 53/GAB del 17/06/2020, 38/GAB del 20/05/2021, 104/GAB del 21/12/2021 e 2/GAB dell'11/01/2023 di ricostituzione, integrazione e surroga dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB suddetta;

VISTE le disposizioni operative del Servizio 9/II.PP.A.B. prot. 12106 del 27/03/2023 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali diramate a seguito della direttiva assessoriale prot. 803/Gab del 22/02/2023 a tutti i commissari straordinari e ai consigli di amministrazione delle II.PP.A.B.;

VISTA la nota prot. n. 440 del 12/04/2023 con la quale la Segretaria dell'Ente ha trasmesso la documentazione relativa alle predette disposizioni operative, senza relazionare in merito;

VISTA la copiosa corrispondenza trasmessa dall'IPAB, afferente atti prettamente gestionali, che non rientrano tra quelli sottoposti a vigilanza e controllo del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la nota prot. 6397/GAB del 24/10/2023, indirizzata al Presidente della "Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", al Segretario responsabile della gestione e per conoscenza al Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore invita ad astenersi dall'inviare ulteriore corrispondenza inerente attività interna all'Ente;

VISTA la nota prot. n. 1739 del 17/01/2024 con la quale il Servizio 9/II.PP.A.B. ha richiesto all'IPAB di relazionare in merito alle superiori disposizioni prot. 12106, al fine di poter verificare se la composizione del Consiglio di Amministrazione risultasse coerente alle tavole fondative e/o testamentarie del Fondatore;

VISTO il DDG n. 27 del 19/01/2024 con il quale è stato annullato l'atto deliberativo n. 19 del 05/12/2023 "Approvazione Conto consuntivo 2022" della "Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò";

VISTA la richiesta di ispezione datata 29/01/2024 a firma congiunta dei tre componenti del CdA con la quale vengono denunciati una serie di fatti circostanziati che potrebbero compromettere la funzionalità della gestione dell'Ente;

VISTA la nota 763/GAB del 01/02/2024 con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha incaricato il Dipartimento di individuare un dipendente regionale di specifica professionalità e competenza per un intervento ispettivo presso l'Ente, in ordine alle materie, agli ambiti di azione, ai ruoli e a comportamenti dei diversi organi dell'Ente (consiglio di amministrazione e segretario);

VISTA la nota prot. 6397 del 20/02/2024 con la quale il Dipartimento, in riscontro alla predetta nota, ha fatto presente di avere ottemperato all'orientamento espresso dall'Ufficio di Gabinetto nella nota prot.

6397/GAB del 24/10/2023, in quanto ha ritenuto che le argomentazioni in parola, erano comunque, riconducibili ad attività gestionale;

VISTA la nota prot. 1246/GAB del 22/02/2024, indirizzata al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale si puntualizza che:

- rientra nell'attività di vigilanza disporre un accertamento sugli atti e su gli organi di un Ente vigilato dalla Regione;

- nella fattispecie trattasi di una vera e propria denuncia di fatti circostanziati, ragione per la quale risulta necessario un accesso ispettivo;

- la contrapposizione in atto tra il segretario e il consiglio di amministrazione, i limiti delle rispettive competenze dei diversi soggetti, più volte travisate e superate, inducono questo Assessorato a nominare un commissario provveditore, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, estensibile anche alle II.PP.A.B., nella doppia veste anche di ispettore per la riorganizzazione, l'istituzione e/o la regolamentazione dei servizi dell'Ente;

VISTA la L.r. 20.6.1997, n.19, e s.m.i. che ha stabilito i criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art.1 della L.r. 28.3.1995, n. 22;

VISTO l'art. 81 comma 1 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 il quale stabilisce che le nomine di competenza regionale, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, deve intendersi estesa a tutti i dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario ovvero a istruttore direttivo in possesso almeno di laurea magistrale o specialistica in materie economiche, aziendali e giuridiche;

VISTO l'art. 27 della legge regionale n. 44/1991 relativo ai compensi da attribuire ai commissari provveditori di nomina assessoriale;

VISTO il Decreto n. 185/XVII del 07.2.2000 dell'Assessorato regionale degli enti locali relativo ai compensi da attribuire ai Commissari Straordinari delle II.PP.A.B.;

VISTE le direttive della Segreteria Generale della Presidenza della Regione prot. n. 59816 del 17.12.2015 e prot. n. 52066 del 30.12.2019 in materie di nomina e designazioni in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 88/Gab dell'1.6.2023 che istituisce l'elenco dei soggetti idonei a rivestire l'incarico di commissario straordinario, commissario provveditore e commissario ad acta delle II.PP.A.B. che per l'effetto cessa l'efficacia del D.A. n. 88/Gab del 24.9.2020 e che i nominativi inseriti nell'Albo sono trasferiti nell'istituito elenco, di cui al comma 1, nelle rispettive sezioni;

ACCERTATO che la figura del commissario provveditore è prevista dal D.A. n. 88/Gab del 1/06/2023;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina di un dipendente dell'amministrazione regionale con specifica professionalità e competenza per procedere a un accertamento dei fatti denunciati e di ogni atto o comportamento a essi connessi e/o discendenti;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di nominare nella stessa persona un Commissario provveditore, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, per la riorganizzazione, istituzione e/o regolamentazione dei servizi dell'Ente, per quanto esposto nella denuncia del CdA e per quanto rilevato in sede di deliberazione del Conto consuntivo 2022;

ACCERTATO che il dott. Francesco Riela, con DDG n. 391 del 29/02/2024, è stato iscritto nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di commissario provveditore, tenuto presso il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, di cui al D.A. n. 88/Gab del 1/06/2023;

VISTA la nota prot. 3945 del 07/03/2024 con la quale, in riscontro alla richiesta prot. 1598/Gab del 4/03/2024 e successiva prot. 1627/Gab del 5/03/2024, il dott. Francesco Riela, istruttore direttivo del Servizio 3 "Coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti locali – Ufficio ispettivo", è stato autorizzato dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali a svolgere l'incarico;

RITENUTO di riconoscere al commissario provveditore eguale compenso previsto per i commissari straordinari delle II.PP.A.B., fissato con D.A. n. 185/XVII del 7/02/2000 dell'Assessore regionale agli Enti Locali, oggi per competenza dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, oltre il rimborso delle spese di missione;

DECRETA

ART. 1

Il dott. Francesco Riela, in servizio presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, è incaricato di effettuare un'ispezione presso l'IPAB "Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME) per accertare i fatti denunciati con nota del 29/01/2024 a firma congiunta dei tre componenti del CdA e ogni atto o comportamento a essi connessi e/o discendenti;

Il dott. Francesco Riela è altresì nominato commissario provveditore per proporre al Consiglio di Amministrazione la riorganizzazione, l'istituzione e/o regolamentazione dei servizi dell'Ente, nonché l'adozione dei necessari provvedimenti finali, ivi compresa l'esecuzione delle disposizioni operative del Servizio 9/II.PP.A.B. prot. n. 12106 del 27.3.2023 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, applicative della Direttiva assessoriale prot. n. 803/Gab del 22/02/2023.

ART. 2

L'incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.

Gli oneri relativi all'incarico conferito sono posti a carico dell'IPAB, compresi i rimborsi spese nei limiti previsti dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione Siciliana.

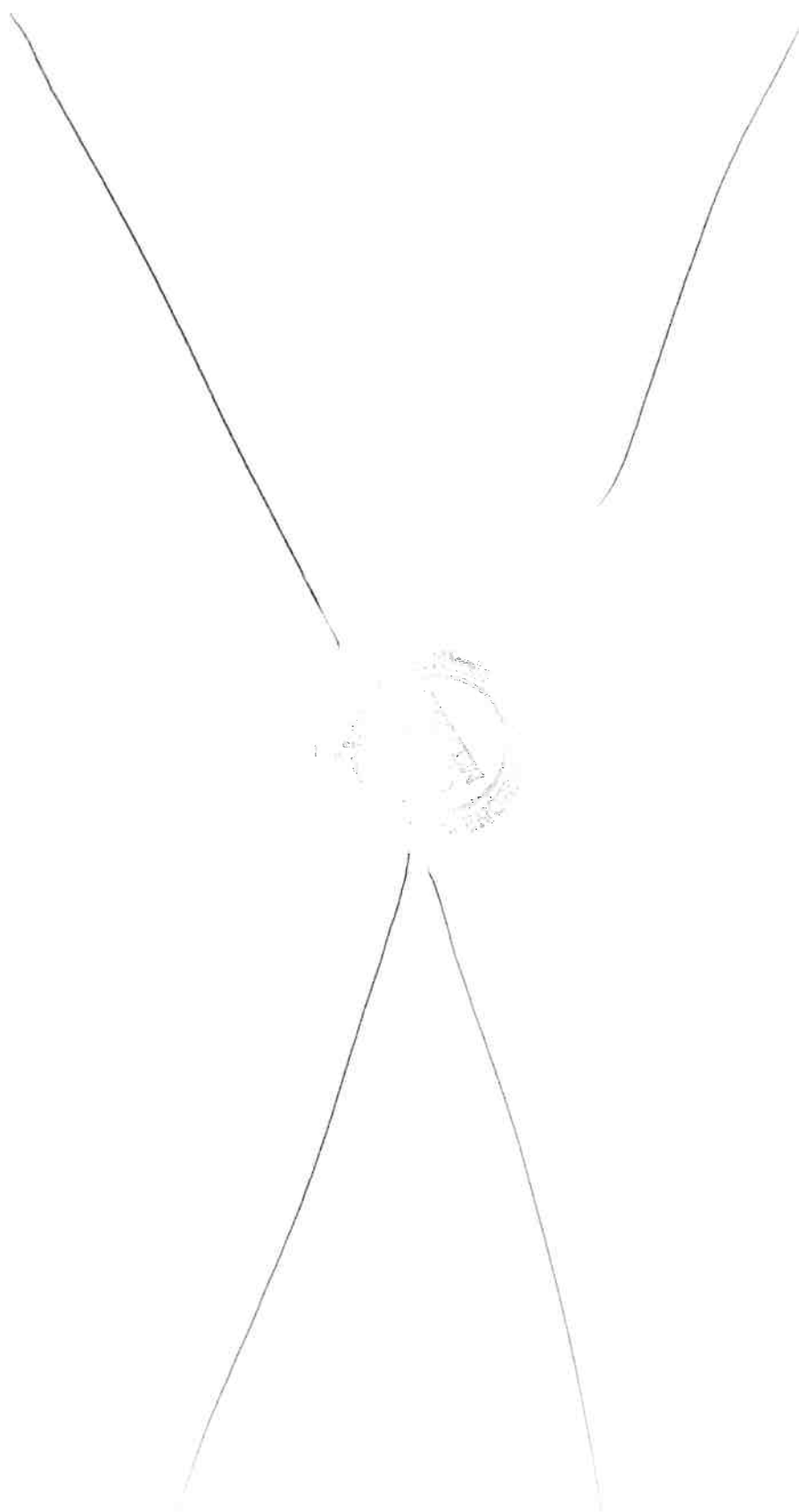
ART. 3

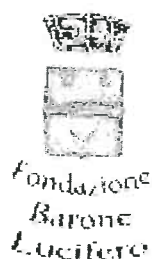
Il presente decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

L'ASSESSORE
On.le Nunzia Albano

Documento firmato da:
NUNZIA ALBANO
08.03.2024 08:32:57 UTC







FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ"
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

On.le Nuccia ALBANO
Assessore Regionale alla Famiglia, P.S.S. e Lavoro
PALERMO

Oggetto: **RICHIESTA ISPEZIONE**

La persistente criticità finanziaria a fronte di beni patrimoniali stimati in oltre 30 milioni di euro ma che negli anni ha prodotto infiniti contenziosi con molti conduttori, l'anomalo ed ingombrante rapporto di collaborazione con l'Associazione Il Giglio che oggi occupa abusivamente terreni e fabbricati di proprietà della Fondazione, lo strapotere esercitato dalla Segreteria in conseguenza di C.d.A. del passato che maldestramente hanno esercitato il compito di indirizzo e controllo, fanno dell'IPAB Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò un ente gestito troppo spesso in violazione delle più elementari norme che disciplinano le PPAA., ed a rischio default.

A titolo meramente esemplificativo, tra le tante anomalie, la Fondazione ha incassato dal comune di Milazzo, a seguito di esproprio di un bene, la somma di euro 1.835.006,65 di cui 736.949,24 euro destinati con deliberazione n.6 del 12/01/2000 alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marina Garibaldi; lavori mai eseguiti ed oggi l'immobile risulta inagibile.

Questo le ragioni per le quali inoltriamo all'On.le Assessore Albano la richiesta di una **rigorosa** ispezione regionale che permetta di riportare le condizioni perché l'IPAB possa svolgere efficacemente la propria funzione in favore dei tanti minori in condizione di difficoltà del territorio.

In dettaglio Le segnaliamo:

- A)** Rivendicazione della Segreteria Lombardo, tramite il proprio legale, della somma di oltre 940.000,00 euro per differenze salariali dal 2004 al 2022, reclamando una posizione dirigenziale del tutto inesistente;
- B)** Totale tradimento delle volontà testamentarie della defunta Baronessa Maria Lucifero rispetto alle numerose attività oggi praticate, a parere di questo Consiglio di Amministrazione;
- C)** Da circa 20 anni le attività statutariamente previste e le altre arbitrariamente avviate, con oneri a carico della Fondazione, vengono svolte, con formule non previste dalla disciplina di settore, dall'Associazione Il Giglio senza che sia mai stata celebrata una procedura ad evidenza pubblica;
- D)** Vertenza in essere con l'Associazione Il Giglio per il rilascio degli immobili da essa occupati abusivamente dal 31 agosto 2023, data di scadenza del rapporto con la Fondazione;
- E)** Inerzia/rifiuto della Segreteria, nonostante gli innumerevoli atti di impulso da parte del C.d.A. di predisporre il bando di gara pubblico o, comunque, di avviare qualsivoglia procedura amministrativa rispettosa delle disposizioni di legge per l'esternalizzazione dei servizi;

Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"

Sede legale ed Uffici Amministrativi: C.da Baronia n.33, oggi Via Sant'Antonio n.4, 98057 MILAZZO (ME)
Tel. e Fax 090 922 14 02 - mail: fondazioneilucifero@tiscali.it - pec: fondazioneilucifero@pec.it web: www.fondazioneilucifero.it/parcoterminatogigliopolit



FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLÒ"

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

- F) Abusiva concessione in comodato d'uso gratuito all'Associazione Il Giglio di terreni e fabbricati di proprietà della Fondazione;
- G) Imbarazzante posizione della dipendente Lucia Lombardo, segretaria dell'Ente, rispetto all'Associazione Il Giglio, a cui comunica la scadenza dell'accordo di partenariato solo dopo le incessanti pressioni di questo C.d.A.;
- H) Ostinata ritrosia della Segretaria a predisporre i bandi di gara per porre in affitto compendi di particolare pregio come il Palazzo di via Marina Garibaldi quand'anche in pessimo stato di conservazione ed oggi inagibile, l'area sita a Capo Milazzo nota come ex Sciro, il complesso turistico Cirucco finalmente libero da un estenuante iter giudiziario a seguito di fallimento del gestore probabilmente determinato di stringenti norme contrattuali; dunque mancati introiti;
- I) Utenze di luce, gas, telefono e tasse comunali a carico delle casse della Fondazione quale ulteriore benefit all'Associazione Il Giglio;
- L) Mancata rendicontazione alla Fondazione degli introiti derivanti dalle attività di Asilo, Turismo Scolastico, Ristorazione e gestione eventi, esercitate nei locali di proprietà della Fondazione, dall'Associazione Il Giglio, con incasso diretto delle somme;
- M) Contributo di 108.000,00 euro versato all'Associazione Il Giglio per l'espletamento di attività concordate nel passato, ma non previste nelle tavole fondative. Contributo ridotto del 50% nei due anni di Covid. Oltre alle attività concordate la predetta associazione si occupa della cura del parco tematico e degli orti circostanti dei cui frutti farebbe notoriamente commercio;
- N) Tutela dell'immagine di onorabilità dei Consiglieri che sottoscrivono la presente richiesta, la cui operatività si è caratterizzata in questi anni esclusivamente nella tutela degli interessi della Fondazione e nel rigoroso rispetto delle Leggi.

Pertanto, nel rinnovare la richiesta di una minuziosa e rigorosa ispezione, La ringraziamo e porgiamo

Distinti saluti.

Milazzo, 29 gennaio 2024

Franco Scicolone

Gioacchino Puglisi

Rosalia Schirò

Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: C.da Baronia n.33, oggi Via Sant'Antonio n.4, 98057 MILAZZO (ME)

Tel. e Fax 090 922 14 02 - mail: fondazione@luciferoigigliopolis.it - pec: fondazione@lucifero.it web:

www.fondazione@lucifero.it/parcotematicogigliopolis.it

All c. a.

All'Assessorato
Per la Famiglia, le Politiche sociali
e il Lavoro
dell'O.le Assessore
Dr.ssa Nuccia Albano
Ufficio di diretta Collaborazione
Via Trinacria 34
Palermo

Oggetto: D.A. n. 25 del 08.03.2024. Conferimento incarico ispettivo e di commissario provveditore presso la Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò con sede in Milazzo. Relazione ispettiva.

Con il provvedimento in oggetto lo scrivente è stato incaricato dell'esecuzione di un intervento ispettivo presso la Fondazione Giuseppe Lucifero di San Nicolò, ente sottoposto a vigilanza da parte di codesto Assessorato la cui gestione è esercitata attraverso il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

L'atto di conferimento dell'incarico ispettivo richiama la nota del 29.01.2024 trasmessa dal Presidente del C.d.A. con la quale sono stati evidenziati alcuni elementi di criticità riferibili all'attività istituzionale dell'ente vigilato con "richiesta di una minuziosa e rigorosa ispezione".

Con riferimento alle questioni indicate nell'esposto, lo scrivente rappresenta quanto segue: preliminarmente, al fine di meglio comprendere l'ambito procedimentale relativo alla attività della Fondazione, appare utile operare una distinzione tra quella che può definirsi l'attività di indirizzo statutariamente propria del Consiglio di Amministrazione dell'ente e l'attività di gestione affidata per statuto al Segretario responsabile di gestione.

Altro elemento rilevante in ragione delle criticità rappresentate nella richiamata richiesta di ispezione è rappresentato dalla presunta violazione delle disposizioni contenute nelle tavole fondative, sicché al riguardo lo scrivente ha acquisto il relativo compendio documentale che sarà in appresso oggetto di approfondimento.

Nel corso del primo accesso del 15 marzo 2024 sono stati richiesti alla Segretaria dell'ente una serie di documentazioni necessarie al fine di potere ricostruire l'iter documentale che ha condotto all'attuale assesto statutario più volte oggetto di modifiche e adattamenti al quale per completezza si rimanda (Allegata nota prot. n. 368 del 20.03.2024).

Significativo appare in dettaglio come lo statuto dell'ente, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 9 del 06.03.2000, successivamente integrata dalla deliberazione n. 105 dell'11.06.2001, è stato approvato dal Presidente della Regione Siciliana con D.P. n. 221 del 14.02.2002 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 parte I dell'8.11.2002, ha subito una prima modifica con delibera del C.d.A. n. 109 del 14.07.2003 che ha previsto:

1°) un ulteriore ampliamento delle finalità istituzionali dell'Ente, prevedendosi la possibilità di svolgere la propria attività anche nel campo culturale (ivi compresa la gestione di beni culturali) e in quello inerente alla organizzazione ne e/o gestione di corsi professionali ad alta specializzazione;

2°) il recepimento del principio contenuto nell'art. 4 del D.lgs n. 165/2001 e dell'art. 8 del D.lgs n. 207/2001, secondo cui gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo, di programmazione e di definizione degli obiettivi dell'Ente, mentre alla struttura

burocratica, e, nel caso di specie, al Segretario-direttore, compete l'intera attività gestionale;

3°) l'elevazione del numero dei membri del C.d.A. da cinque a sette, in relazione all'intensificazione e diversificazione degli obiettivi dell'Ente, già di fatto verificatasi nel corso di questi ultimi anni.

In seguito ulteriori modifiche statutarie sono state originate dal recepimento degli atti di indirizzo dell'organo di vigilanza in ragione delle quali si addivene alla deliberazione n. 22 del 17.07.2017 che recepisce, ai fini di una complessiva revisione dello statuto, le previsioni di cui alla vigente normativa in applicazione del D.lgs 267/2000, art. 234, del Dlgs n. 165/2001 art. 4, e del D.lgs n. 39/2013 e così si procede alla riduzione del numero di componenti del C.d.A. che viene ricondotta al n. di 5 (la modifica precedente lo aveva elevato a 7) e ciò fermo ed invariato il restante contenuto del citato atto deliberativo.

Pertanto la delibera del C.d.A. n. 22 del 17.07.2017 determina l'attuale assetto statutario dell'Ente.

Tanto premesso a questo punto si passa a verificare la rispondenza dello statuto alle previsioni delle tavole fondative che attribuiscono alla Fondazione lo scopo precipuo di promuovere la realizzazione di una colonia permanente per i bambini bisognosi residenti in Milazzo e Capo Milazzo e ciò con l'utilizzo delle risorse provenienti dalle rendite dei beni della Fondazione elencati nell'atto testamentario destinati a tale fine.

Avuto riguardo alle disposizioni del vigente statuto, che come si è avuto modo di verificare hanno subito nel corso degli anni una serie di modifiche dettate dalla necessità di adeguarle ai principi amministrativi affermatosi nell'ambito della legislazione nazionale, appare *ictu oculi* che dette disposizioni risultino conformi alle volontà della testatrice.

In particolare ciò che appare fortemente caratterizzante la volontà della predetta benefattrice è la specifica destinazione delle risorse del patrimonio relicto al soddisfacimento dei bisogni dei bambini disagiati residenti a Milazzo e Capo Milazzo attraverso la realizzazione di una colonia permanente.

Le evoluzioni statutarie intervenute risultano ampiamente rispettose delle volontà della testatrice atteso che esse ampliando la platea delle attività esercitabili, hanno tenuto ferma la destinazione prioritaria voluta dalla testatrice le cui volontà avevano indicato nei bambini residenti a Milazzo e Capo Milazzo i destinatari in via prioritaria dei detti interventi.

Va detto altresì che non risultano essere stati mossi rilievi alle suddette modifiche men che meno dall'organo tutorio.

Ora, poiché tuttavia viene segnalato nell'esposto il totale tradimento delle volontà testamentarie della defunta Baronessa Maria Lucifero rispetto alle numerose attività oggi praticate, appare necessario verificare se tale condizione risulti realmente sussistente.

La Fondazione, la cui dotazione di personale è di solo tre unità, nel corso degli anni per il perseguimento degli scopi istituzionali, si è avvalsa di un soggetto terzo, l'Associazione il Giglio, con la quale cogestisce le attività in compartecipazione secondo un assetto formalmente e **sostanzialmente** riconducibile alla normativa del cosiddetto terzo settore. Ciò in ragione della qualificazione dell'Associazione (quale onlus) e della volontà espressa sinora dalla Fondazione che con plurimi atti dell'organo di governo ha ritenuto la necessità di avvalersi di tale forma di cooperazione basata sulla condivisione delle proposte progettuali elaborate dall'Associazione partner e realizzate nel corso degli anni in favore dell'utenza individuata secondo le indicazioni testamentarie e statutarie. Tale orientamento dell'organo di governo della Fondazione è stato determinato dalla consapevolezza dell'impossibilità di attendere agli scopi statutari con la sola dotazione di personale interno che non avrebbe in nessun caso potuto svolgere le prestazioni offerte all'utenza di riferimento.

Quindi una scelta necessitata.

Ora, nell'ambito evolutivo del rapporto generatosi nel corso degli anni con l'Associazione Il

Giglio si è ingenerato il convincimento che tale Associazione avesse in qualche modo messo radici all'interno della Fondazione arrivando ad occupare spazi e gestendo una serie di attività collaterali ritenute non rispettose delle volontà testamentarie di cui s'è detto.

Tali problematiche hanno assunto un carattere di attualità nel momento stesso in cui si approssimava la data di scadenza dell'accordo di partenariato stipulato nel corso dell'anno 2016 inducendo nell'ambito del C.d.A. una sorta di contrapposizione relativamente alla adozione di differenti modalità di affidamento delle attività cogestite dalla Fondazione secondo il progetto elaborato dall'Associazione Il Giglio che, nel caso in esame, aveva assunto la veste di partner, accordo approvato con delibera del C.d.A. n. 40 del 2016 e prossimo, come detto, alla scadenza con lo spirare del 31.12.2022.

L'una sostenuta dalla allora Presidente M.T. Collica, in continuità con l'assetto ordinamentale già sperimentato, prevedeva la prosecuzione di una forma cogestione attraverso la co-progettazione, anche ad istanza di parte, secondo le previsioni normative contenute nel codice del Terzo Settore, l'altra, invece, sostenuta da altri consiglieri, che numericamente rappresentavano la maggioranza in consiglio, che prevedeva il ricorso all'affidamento secondo le norme del codice degli appalti.

Tale contrasto determinava un forte attrito all'interno della compagine consiliare tra i componenti espressione di una cosiddetta maggioranza (Scicolone, Schirò e Puglisi) contrapposti ai altri due componenti (Collica e Colosi) culminato con la proposizione della mozione di sfiducia al Presidente in carica prof.ssa Maria Teresa Collica dimessasi dapprima dalla carica presidenziale in data 04.08.2023 e successivamente da quella di componente del C.d.A..

Nel mentre l'accordo di partenariato giungeva alla scadenza e non veniva rinnovato ma semplicemente prorogato fino al 31.08.2023 data, successivamente alla quale, gli esponenti postulavano l'illegittimità della posizione dell'Associazione il Giglio che avrebbe abusato della propria posizione utilizzando impropriamente beni e dotazioni della Fondazione anche per scopi e interessi non conformi ai fini istituzionali.

Gli esponenti riferiscono che l'Associazione il Giglio avrebbe condotto le attività avviate gestendole *“arbitrariamente con oneri a carico della Fondazione e con formule non previste dalla disciplina di settore all'Associazione Il Giglio senza che sia mai stata celebrata una procedura ad evidenza pubblica”*.

Essi contestano e segnalano, inoltre, la *abusiva concessione in comodato gratuito all'associazione il Giglio di terreni e fabbricati di proprietà della Fondazione, un ulteriore benefit concesso alla predetta associazione costituito dalle spese per utenze di luce gas telefono e tasse comunali, la mancata rendicontazione degli introiti derivanti dalle attività di Asilo Turismo scolastico ristorazione e gestione di eventi esercitate nei locali di proprietà della Fondazione dall'Associazione medesima con incasso diretto delle somme e infine viene contestato e rappresentato che il contributo di 108.000,00 euro risulti versato all'Associazione per espletamento delle attività concordate nel passato, ma non previste dalle tavole fondative*.

In merito a tali rilievi, che sembrerebbero postulare una sorta di illegittimità diffusa, è necessario ricostruire l'iter che ha originato il rapporto con l'associazione e l'evoluzione che lo stesso ha avuto nel corso del tempo e ciò al fine di meglio comprendere le posizioni delle parti in relazione agli interessi della Fondazione e conseguentemente se, ed in che misura, sussista una condizione di illegittimità che caratterizza il rapporto con l'Associazione ovvero, quanto riferito dagli esponenti non risulti piuttosto una rappresentazione parziale e orientata del dato fattuale.

Dagli atti d'ufficio risulta che il rapporto con l'Associazione il Giglio ha avuto inizio nel corso dell'anno 2003 allorquando la predetta associazione è risultata aggiudicataria del bando per la colonia estiva. Detto affidamento è proseguito anche negli anni successivi e, su

specifiche proposte dell'Associazione, sono stati introdotti nell'offerta istituzionale ulteriori servizi sempre destinati alla medesima utenza. Così viene attivato il centro pomeridiano polifunzionale nel corso dell'anno 2004 e, a partire dall'anno 2009, la Fondazione per il tramite della Associazione viene accreditata per progetti di servizio civile. Nel corso dell'anno 2010 si procede ad un affidamento annuale del servizio all'Associazione e nel 2011 nasce il progetto "Gigliopoli un cammino verso l'eccellenza" che viene affidato per due anni all'Associazione, progetto poi prorogato per ulteriori 4 anni fino al 2016 allorquando con la delibera n. 40 del 24.10.2016 (alleg. n. 1) viene formalizzato un accordo di partenariato tra la Fondazione e l'organismo no-profit della durata di anni 6 fino al 31.12.2022.

Va precisato che l'accordo di partenariato è una delle forme con le quali organismi pubblici unitamente a partners, in possesso delle necessarie qualificazioni, possono realizzare obiettivi e attività che rientrano nel loro perimetro istituzionale anche attraverso forme di coprogettazione degli interventi e di cogestione e compartecipazione dell'attività.

Ben vero tali forme di cogestione rappresentano, nell'ambito della normativa di settore la forma più evoluta di perseguimento degli interessi pubblici cui le amministrazioni pubbliche e anche gli enti ad esse assimilate fanno frequente ricorso e in special modo allorquando gli interessi e gli scopi perseguiti consentano di determinare un assetto gestionale conforme alle dotazioni dell'ente, coerente con le finalità perseguite dai partners coinvolti e che realizzi evidenti benefici economici.

Ora nel caso in esame l'associazione Il Giglio, con la stipula dell'accordo con la Fondazione, ha assunto, tra gli altri, l'obbligo di provvedere:

1) all'attività di custodia e manutenzione ordinaria dei giardini e degli spazi annessi agli edifici destinati ai fini istituzionali...,

2) all'attività di progettazione degli ulteriori interventi proposti dall'ente e condivisi (orto biologico, frutteti, sentieri naturalistici, fattoria didattica, giardino mediterraneo, semiconvitto, scuola ambientale, casa famiglia, Città delle scienze, delle Arti e del Sapere...) in aggiunta a quelle già individuate nell'accordo di partenariato sottoscritto in data 29.04.2008 e formante oggetto del progetto di servizio civile di cui sopra è cenno nonché dell'accordo di partenariato del 10.04.2012 trasmesso all'Assessorato Regionale di riferimento in sede di partecipazione alla misura PSR Sicilia di cui in prosieguo,

3) alla predisposizione di progettualità comunque rientranti nell'ambito dei rispettivi fini statutari da sottoporre, di volta in volta, all'approvazione dell'organo di governo, e concernenti non solo l'ambito strettamente educativo, ma tra l'altro anche la valorizzazione dei siti di proprietà della Fondazione di particolare interesse, nella totale salvaguardia dell'ambiente, percorso naturalistici, didattici, giardini, orti - naturali e botanici - musei all'aperto ed al coperto e quanto attinente alla conservazione riscoperta del territorio.

L'accordo oggetto dell'atto deliberativo in parola individua e stigmatizza la circostanza che **"il progetto proposto dall'Associazione e condiviso dalla Fondazione sia da reputarsi equivalente ad una privativa industriale e come tale da ricomprendersi nel disposto dell'art. 41 del R.D. 23.05.1924 n. 827 che consente di perfezionare il rapporto - già in itinere e basato su un fondamentale intuitu personae - con l'organismo proponente che, nella specie, risulta essere titolare del know-how e per di più cofinanziatori dello stesso."**

Per tale forma di partenariato, che per un maggior dettaglio si rinvia alla lettura della delibera in questione, la Fondazione partecipava versando all'Associazione - a titolo di contributo di compartecipazione (e non di corrispettivo) - l'importo originariamente indicato nella misura di € 118.000,00 riconoscendo peraltro la necessità **"di consolidare ed assicurare stabilità ad attività ormai positivamente sperimentate ma anche per dare applicazione a quanto la normativa in vigore prescrive nei diversi settori in cui la pubblica amministrazione opera ed a cui occorre fare doveroso riferimento in virtù della natura pubblicistica da quest'ente"**

rivestita”.

Al fine di consentire e dare concerta esecuzione al progetto di cui all'accordo di partenariato la Fondazione e l'Associazione stipulavano in data 15.12.2016 atto di comodato gratuito con cui venivano concessi in uso gli edifici con annessi i terreni di pertinenza e meglio indicati in detto atto (alleg. n. 2).

Pertanto, in forza di tali accordi formalizzati attraverso l'adozione dei necessari atti amministrativi, la gestione del progetto “Gigliopoli” veniva posto in esecuzione realizzando le finalità volute dalla testatrice per come indicate nello statuto che, come rilevato in precedenza, erano state implementate con l'introduzione di ulteriori azioni destinate all'utenza istituzionalmente individuata.

Alla luce di tali elementi le dedotte illegittimità nella gestione del progetto non appaiono sussistenti.

Ora, in prossimità della data di scadenza del progetto fissata al 31.12.2022 il C.d.A. decideva in un primo momento di avviare una fase di co-progettazione su iniziativa del partner e così con la delibera del C.d.A. n. 34 del 29.12.2022 prorogava il progetto fino al 31.08.2023 riservandosi in formalizzare con apposito atto la co-progettazione. Per chiarezza espositiva va detto che a quella data il C.d.A. era ancora presieduto dalla Prof.ssa Maria Teresa Collica.

La contrapposizione in atto tra le due componenti del C.d.A. l'una, minoritaria, facente riferimento al Presidente in carica e l'altra, maggioritaria, al consigliere Scicolone, conducevano ad una sorta di stallo culminato con la proposizione della mozioni di sfiducia promossa dalla maggioranza nei confronti del Presidente M.T. Collica la quale, come detto, in data 4.08.2023 rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e successivamente anche dalla carica di consigliere.

Successivamente il C.d.A. eleggeva alla carica di Presidente il consigliere Scicolone e i tre consiglieri firmatari dell'esposto con una mozione d'ordine approvata il 15.09.2023 deliberavano di sospendere la coprogettazione che era già stata deliberata dal C.d.A. nella seduta del 29.12.2022.

La decisione di interrompere il rapporto con il Giglio a seguito della scadenza dell'accordo di partenariato lasciava irrisolte molte questioni sulle quali il C.d.A. si determinava inducendo l'attivazione di una nuova selezione del partner attraverso una procedura di evidenza pubblica (individuata presumibilmente sulla scorta del parere reso dall'Avv. Giovanni Arena in data 17.09.2021) e ciò nonostante in più occasioni e con formali richieste l'Associazione il Giglio prima della sua scadenza aveva sollecitato il rinnovo dell'accordo atteso che gli obblighi assunti ed in particolare quelli relativi al progetto Gigliopoli risultavano un unicum inscindibile che imponeva tra gli altri obblighi, quale quello di custodia delle aree e soprattutto la gestione della fattoria, anche quelli di garantire la pubblica fruizione delle medesime aree fino al mese di marzo del 2025.

Per doverosa completezza va detto che in ordine al parere reso dall'Avv. Giovanni Arena il C.d.A. avanzava una richiesta di chiarimenti al Segretario nel corso dell'adunanza del 07.04.2022.

I chiarimenti, resi con nota prot. n. 387 del 19.04.2022 evidenziavano una serie di incongruenze.

In effetti nell'elaborato non viene adeguatamente rappresentato il contesto fattuale nell'ambito del quale risultava essere stato costituito il rapporto tra l'Associazione e la Fondazione.

L'utilizzo di espressioni quali *“per quel che risulta - [è] attraverso l'associazione il Giglio che si è concretizzato il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della fondazione. Fondazione che dal suo canto, ha sostenuto economicamente le iniziative dell'associazione, finanziando il progetto denominato Gigliopoli: un cammino verso l'eccellenza”* che inducono l'estensore ad affermare *“ciò che pare ricavarsi dagli strumenti*

negoziali e di affidamento posti in essere è che la Fondazione persegue, nella sostanza, le proprie finalità sociali (almeno per ciò che concerne la questione sottoposta al mio esame) prevalentemente per via indiretta, concedendo l'uso gratuito dei propri beni alla associazione e sostenendo i costi di gestione con capitale proprio", e altresì "che non risultano dettagliati i criteri e i parametri - necessariamente oggettivi (in funzione degli obblighi di trasparenza e imparzialità che informano le attività pubblicistiche) - utilizzati per la quantificazione delle erogazioni di capitale riconosciuta, ogni anno all'associazione il Giglio", conclusivamente affermando che "si ritiene preferibile almeno a far data dalla prossima scadenza negoziale formalizzare adeguatamente - con gli strumenti imposti dalla legge - i rapporti con l'associazione il Giglio, soprattutto al fine di garantire e documentare la sussistenza dei requisiti di trasparenza in ordine agli scopi perseguiti dalla fondazione, chiarendo i connotati programmatici, finanziari e di collaborazione."

In definitiva dal suddetto parere non appare che la questione della posizione del Giglio risulti oggetto di adeguata configurazione e valutazione e ciò in relazione al seguente ordine di ragioni:

1) il dato fattuale che emerge e si rileva nei deliberati adottati dal C.d.A. per far ricorso alla procedura di evidenza pubblica, prende spunto solo ed unicamente dalla intervenuta scadenza dell'accordo di partenariato (31.12.2022 poi prorogato al 31.08.2023) senza, tuttavia, tenere in alcuna considerazione il coacervo di attività e i rapporti giuridici formalizzati anche con altre istituzioni preordinati alla gestione delle attività che la Fondazione ha posto in essere unitamente al proprio partner.

Dette attività convenute e promosse in **compartecipazione** con l'Associazione il Giglio hanno attivato una serie di rapporti, (si pensi ad esempio al servizio civile, alla richiesta di affidamento in prova, alle specifiche misure di sostegno ai ragazzi speciali) che, coinvolgendo un gran numero di soggetti, non avrebbero potuto cessare con un semplice click, all'indomani della scadenza.

La posizione del C.d.A. sul punto non tiene conto e soprattutto non motiva adeguatamente l'obbligo di attivazione della procedura di evidenza pubblica che si intenderebbe perseguire e soprattutto non indica la ragione stessa di un così radicale cambio di orientamento che non risulta adeguatamente supportato da ragioni giuridicamente apprezzabili che pure avrebbero dovuto esplicitarsi proprio tenuto conto del coacervo di rapporti e attività in essere che avrebbero subito un inevitabile arresto.

Tale contesto di carenza motivazionale sfociata nelle disposizioni assunte dal Presidente del C.d.A. e mai ratificate dall'organo assembleare induceva, come unico risultato, una presa di distanza da parte dell'Associazione partner la quale, al fine di tutelare la propria immagine e le proprie ragioni, in assenza di una manifesta volontà di dialogo con l'organo di governo dell'ente, si è vista costretta a ribattere e contestare a sua volta le condotte asseritamente penalizzanti conseguenti alle azioni poste in essere nei suoi confronti.

2) per altro verso le attività condotte dal Giglio non risultano assimilabili all'interno di una categoria contrattuale che possa far ritenere l'azione dell'associazione improntata a perseguire fini lucrativi, dal momento che la predetta struttura associativa persegue unicamente scopi sociali e risulta regolarmente iscritta al R.U.N.T.S., e ciò differentemente da quanto sostenuto dagli esponenti i quali hanno indicato genericamente la sussistenza di condotte abusive conseguenti alla cessazione dell'accordo e illegittimità diffuse. Pertanto, il ricorso ad un affidamento secondo le norme del codice dei contratti, oltre a risultare non pertinente e non adeguatamente rispondente all'assetto procedimentale già sperimentato con successo nel corso degli anni, avrebbe inevitabilmente comportato un rallentamento del procedimento atteso che si sarebbe dovuto procedere ad una attività istruttoria che individuasse i corrispettivi necessari per rendere remunerativi i servizi che si intendeva esternalizzare.

In definitiva sulla questione dei rapporti con l'Associazione il Giglio, al di là dell'aspetto formale del mancato rinnovo dell'accordo di partenariato che ha determinato l'attuale sussistenza di una situazione di fatto che andrebbe piuttosto ricomposta e ricondotta nell'alveo di un formale riconoscimento dei reciproci ruoli, la cessazione delle attività intraprese determinerebbe un gravissimo pregiudizio per la Fondazione che, ex abrupto, vedrebbe cessare le finalità stesse per le quali è stata istituita.

In definitiva non appare peregrina l'ipotesi di continuare la regolamentazione del rapporto con il Giglio alla luce della normativa del terzo settore e ciò proprio in virtù di una più specifica rispondenza di tali norme alla fattispecie in oggetto, caratterizzata come detto dall'assenza di uno scopo remunerativo e, come tale, non riconducibile obbligatoriamente all'applicazione delle norme del codice degli appalti.

Se poi si considera che il progetto del Giglio, per come riconosciuto dalla Fondazione (delibera n. 40/2016), rappresenta un unicum il cui know how appartiene proprio alla suddetta associazione, e come tale suscettibile di affidamento intuitu personae, risulta evidente che la ricorrenza dei presupposti per far ricorso alla co-progettazione, già precedentemente disposta dal C.d.A. presieduto dalla Prof.ssa Maria Teresa Collica e successivamente cassata ad avvenuto cambio di vertice del suddetto C.d.A., costituiscano un elemento legittimante le aspettative della Associazione teso a realizzare le finalità della Fondazione di guisa che il loro improvviso venir meno costituisce fonte di pregiudizio per la Fondazione stessa.

In altri termini l'analisi sin qui condotta non indica la sussistenza di elementi di irregolarità nelle procedure poste in essere che vedono coinvolta l'Associazione il Giglio.

Ora, allo stato attuale, nonostante le questioni agitate e i ritardi prodottisi si registra che, con grande senso di responsabilità e venendo incontro alle istanze del territorio, nella seduta del C.d.A. del 6 giugno (assente il Presidente Scicolone) il consiglio deliberava di dare mandato al segretario responsabile di gestione di procedere alla predisposizione degli adempimenti per la realizzazione della colonia estiva, attività attualmente in corso e che registra una cospicua partecipazione di bambini.

La realizzazione della colonia estiva, attualmente in corso, stante il notevole ritardo accumulato dal C.d.A. nel deciderne l'attivazione, è stata affidata all'Associazione il Giglio con atto del Segretario responsabile della gestione.

Per completezza espositiva in merito agli altri punti oggetto dell'esposto riguardanti i rapporti con il Giglio si ritiene (punto C dell'esposto) che gli affidamenti effettuati nel corso degli ultimi vent'anni siano stati regolarmente disposti nel rispetto delle normative applicate, pertanto, volere rimettere in discussione una questione già definita dai precedenti Consigli per affermarne la irregolarità a posteriori appare solo un tentativo strumentale volto unicamente a sostenere un cambio di orientamento e ciò in assenza di una doverosa e adeguata considerazione della portata delle problematiche che tale azione comporta.

La ricostruzione del rapporto intrattenuto con l'Associazione ha evidenziato, come negli anni, l'azione sinergica dell'Associazione e della Fondazione abbia condotto a risultati di eccellenza nella gestione delle attività sociali rivolte al territorio ed in particolare ai soggetti svantaggiati ivi dimoranti, secondo le indicazioni e nel rispetto degli obiettivi della Fondazione per come declinati nelle tavole fondative e nello statuto dell'ente, costituendo tale attività un vero e proprio presidio di legalità in grado di soddisfare i bisogni dell'utenza istituzionale e scoraggiare tentativi volti a considerare il patrimonio dell'ente facile obbiettivo da destinare al soddisfacimento di interessi speculativi.

Definire arbitrari gli affidamenti istituzionalmente previsti per come gestiti negli ultimi 20 anni risulta quanto meno improprio atteso che non si registra l'instaurarsi di alcun contenzioso in merito e le attività via via poste in essere dall'Associazione sono state di anno in anno sottoposte alla valutazione positiva dell'apparato gestionale, condizione questa, che

ha certificato il raggiungimento dei risultati attesi consentendo la prosecuzione del rapporto. Quanto alla vertenza in essere con il Giglio per il rilascio degli immobili da essa occupati abusivamente (Punto D dell'esposto), si osserva un fatto singolare.

Dopo l'avvenuta acquisizione del parere da parte dell'Avv. Giovanni Arena il 17.09.2021, il C.d.A. della Fondazione - presidente M.T. Collica - adottava l'atto deliberativo n. 34 in data 29.12.2022 con cui si disponeva all'unanimità di dare seguito alla procedura di co-progettazione e si adottava nel contempo la proroga tecnica del rapporto con l'Associazione il Giglio fino al 31.08.2023 con la realizzazione delle stesse attività e alle medesime condizioni dell'accordo originario, e con ciò stesso dissentendo dall'orientamento espresso nel parere.

Successivamente invece con mozione d'ordine approvata il 15.09.2023 con delibera n. 13, dopo un travagliato periodo culminato con le dimissioni del Presidente M.T. Collica alla vigilia della discussione della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti dai Consiglieri Scicolone, Puglisi e Schirò, il C.d.A., che nel mentre aveva eletto il nuovo Presidente nella persona del consigliere Scicolone, con una repentina inversione di marcia disponeva di sospendere e annullare la procedura di co-progettazione e prorogava l'affidamento al Giglio della gestione del Parco tematico naturalistico fino alla data del 3 aprile 2025.

Proprio la suddetta delibera n. 13, di contenuto e segno opposto a quella - la n. 34 del 29.12.2022 - quest'ultima in precedenza già votata all'unanimità dei presenti e così anche dai consiglieri Puglisi e Schirò, veniva adottata dal C.d.A. a guida Scicolone nonostante il parere non favorevole di regolarità tecnica che evidenziava 1) ***“la contraddittorietà evidente del dispositivo, ivi prevedendosi come successive e consequenziali due misure che, in realtà, sono alternative, ossia la sospensione, di per sé legittimamente assunta, che congela l'efficacia di una pregressa deliberazione immune da vizi, ed il “conseguente annullamento” della procedura di co-progettazione, con il quale, invece, vien caducato, con efficacia retroattiva (ex tunc), ossia dalla data della sua emanazione, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi originari dell'atto, costituito, nella specie, dalla deliberazione consiliare n. 34 de 29/12/2022, con cui è stata disposta l'attivazione della procedura medesima, votata all'unanimità dei consiglieri presenti”*** e 2) ***per insufficiente motivazione della sospensione, in quanto non vengono adeguatamente specificati i presupposti che ne giustificano l'adozione, e ciò in violazione della L. 241/1990”***.

Ora, dal compendio documentale esaminato e di cui sono riprodotti alcuni estratti significativi, si evidenzia un inspiegabile mutamento di indirizzo che, alla luce anche dei pareri resi, non appare corredato dall'indicazione di una qualche motivazione che possa apparire logicamente e giuridicamente condivisibile, né dal sopravvenire di fatti improvvisi che ne abbiano imposto l'adozione, ragione per la quale l'azione del suddetto C.d.A. (nella sua nuova composizione a guida Scicolone) appare improntata al perseguimento di un unico obiettivo primario quello di sbarazzarsi dell'Associazione il Giglio..

A fronte di ciò nell'esposto si pone in risalto un ulteriore elemento di criticità laddove (Punto M dell'esposto) l'affermazione riferita dagli esponenti di un ***“Contributo di 108.000,00 euro versati all'Associazione il Giglio per l'espletamento di attività concordate nel passato, ma non previste dalle tavole fondative. Contributo ridotto al 50% nei due anni di Covid. Oltre alle attività concordate la predetta associazione si occupa della cura del parco tematico e degli orti circostanti dei cui frutti farebbe notoriamente commercio”*** lascerebbe intendere sussistente a carico della Fondazione una sorta di esborso quale corrispettivo avente finalità remunerative per l'Associazione, insinuando anche il dubbio di un improprio utilizzo dei frutti prodotti che sarebbero stati oggetto di commercio e quindi di presunto indebito arricchimento.

Come pure (al punto I dell'esposto) ove si rappresenta che ***“le utenze di luce, gas e telefono***

e tasse comunali a carico delle casse della Fondazione appaiono come un ulteriore benefit all'Associazione il Giglio" e al ancora (punto L dell'esposto) come la "mancata rendicontazione alla Fondazione degli introiti derivanti dalle attività di Asilo, Turismo Scolastico, Ristorazione e gestione eventi, esercitate nei locali di proprietà della Fondazione, dall'Associazione il Giglio con incasso diretto delle somme".

Gli esponenti con tutta evidenza hanno paventato lo spettro che tali presunte attività risultino effettivamente illegittime e anche dannose senza tenere conto che la Fondazione con l'accordo di partenariato di cui alla delibera 40 del 2016 aveva assunto la veste giuridica di compartecipe del progetto attraverso la dotazione materiale costituita dai beni della Fondazione e dal riconoscimento di un contributo che, unitamente alla dotazione professionale e alle maestranze reclutate dall'Associazione, ha consentito la realizzazione dello scopo istituzionale dell'ente le cui specifiche attività, se anche non fossero state analiticamente indicate nelle tavole fondative, per effetto delle disposizioni statutarie risultavano ricomprese nell'ambito delle azioni indicate all'art. 2 dello statuto rubricato "Finalità" che recita testualmente: *"L'attività assistenziale della "Fondazione" deve essere ispirata ai criteri ed ai principi informativi della normativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed ai principi recati dalla Legge Regionale 22 del 09.05.1986 e successive modifiche e integrazioni. La "Fondazione" ha lo scopo di assistenza socio-culturale - ricreativa - anche mediante ricovero o istituzione di centri diurni e/o residenziali o colonie estive e/o permanenti, ovvero di altre strutture aperte a minori che ne abbiano diritto ai sensi della legislazione vigente, con priorità nei confronti di quelli appartenenti a famiglie disagiate e/o meno abbienti e di assistenza a soggetti portatori di handicap. Inoltre compatibilmente con le proprie disponibilità strutturali, organizzative e finanziarie, l'Istituzione promuove e realizza anche altre attività collaterali interne ed esterne, quali a titolo esemplificativo: creazione di centri di ospitalità per studenti, di centri diurni di assistenza e d'incontro, di accoglienza in convitto e semiconvitto per minori; realizzazione e gestione, diretta o indiretta, di centri per attività ricreative impiego del tempo libero; istituzione di una biblioteca aperta al pubblico per diffondere la cultura, di borse di studio, di presentazione di libri, di corsi di recupero, di corsi di formazione professionale tendenti a favorire l'apprendimento di mestieri ed arti; gestione di beni culturali e di attività socio-culturali; promozione di corso di specializzazione di riqualificazione professionale. L'effettuazione della colonia estiva, per la durata di almeno trenta giorni effettivi ogni anno, costituisce obiettivo prioritario, rispetto a quelli esemplificativamente indicato nei commi precedenti".*

E la stessa previsione dell'art. 3 rubricato "Modalità di attuazione" ha previsto che: *"per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà provvedere direttamente ovvero tramite stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici anche associati o con strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio delle attività assistenziali, ovvero con singole figure professionali, assicurando i livelli assistenziali previsti dalle leggi. L'ente in conformità delle disposizioni di leggi vigenti nel tempo in materia minorile e in relazione alla necessità di adeguare le prestazioni ai nuovi bisogni sociali, si prefigge di perseguire finalità educativo-formative ed istruttive con l'obiettivo del reinserimento sociale e familiare dei minori. La pubblica Istituzione eroga i propri servizi prioritariamente a favore dei minori residenti nel Comune di Milazzo. Compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, strutturali ed organizzative e salva la priorità di cui al comma precedente, l'Istituzione può estendere la propria attività anche a favore di minori residenti in altri Comuni, senza oneri per il bilancio della Fondazione. Un apposito Regolamento disciplinerà le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, ivi compresa l'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi. l'assistenza e la cura dei minori nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, può essere affidata anche ad una Congregazione religiosa*

femminile previa convenzione debitamente approvata dal Consiglio di Amministrazione e dalla rappresentante dell'Istituto religioso. Conformemente ai principi enunciati nel decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, trova applicazione nei confronti della Fondazione quanto previsto dall'art. 4 del D.legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sulla separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo, che spettano agli Organi di governo, e le funzioni gestionali, che competono alla struttura burocratica."

Ora, parrebbe che tale assetto statuario non fosse noto agli esponenti di guisa che i rapporti instaurati con l'Associazione il Giglio sfuggano a tali previsioni.

Ma così non è.

Infatti, considerata la circostanza che, con la stipula dell'atto di comodato gratuito, funzionale alla realizzazione del progetto Gigliopoli (e quindi nell'ambito dell'accordo di partenariato), la Fondazione, quale cofinanzatrice del progetto, aveva assunto l'onere di stanziamento di spesa iscritto nel pertinente capitolo di bilancio e convenuto inoltre l'accollo delle relative utenze (luce, acqua, telefono e gas), proprio tale circostanza non consente di ritenere sussistente alcuna illegittimità al riguardo.

E in quanto funzionale all'esecuzione del progetto, il comodato, che procedeva obblighi significativamente onerosi per l'Associazione il Giglio (quali ad esempio la custodia del compendio immobiliare) una volta prorogata l'attività progettuale e anche dopo la scadenza del 31.08.2023 e così almeno fino alla data del 3 aprile 2025 individuata nella delibera 13 del 15.09.2023, risultava necessario per garantire l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del Giglio continuando a regolare il rapporto tra le parti e come tale da ritenere attualmente valido ed efficace.

In ragione di tale previsione e considerato che le ulteriori attività di cui è stato postulato un illegittimo ampliamento appaiono invece riconducibili, in ossequio alle previsioni statutarie, nell'ambito di una valida ed efficace compartecipazione tra la Fondazione e l'Associazione il Giglio, anche la postulata ***"abusiva concessione di comodato gratuito all'Associazione il Giglio di terreni e fabbricati di proprietà della Fondazione"*** (Punto F dell'esposto) risulta una mera enunciazione priva di alcun rilievo che consenta di ritenere la sussistenza di una qualche forma di irregolarità.

Per quanto riguarda invece la dedotta mancata rendicontazione di introiti, va detto che la previsione di una compartecipazione ai costi del progetto all'atto della stipula dell'accordo di partenariato individuava un contributo a carico della Fondazione non correlato né determinato in funzione degli effettivi esborsi complessivamente sostenuti dai due soggetti (Fondazione e Giglio) per l'esecuzione delle attività offerte e statutariamente previste, condizione questa che risultava dalle stesse disposizioni convenute tra i compartecipi laddove la contribuzione della Fondazione era prevista in funzione delle effettive disponibilità del bilancio che nel corso degli ultimi anni vedevano ridurre progressivamente lo stanziamento disponibile. Tale condizione non determinava una esatta e paritaria assunzione di oneri tra le parti, in ragione del fatto che proprio la misura del contributo e l'onere di pagamento dei costi delle utenze se ragguagliati ai costi complessivi delle attività realizzate e dei servizi offerti dal sodalizio determinavano uno sbilanciamento tra le risorse messe a disposizione dal Giglio (circa i 2/3) e quelle messe a disposizione dalla Fondazione (di circa 1/3) per l'esecuzione del progetto.

Ben vero per disposizione dell'accordo che prevedeva la positiva verifica dei risultati conseguiti a carico dell'organo gestorio della Fondazione (che nel corso degli anni ha sempre positivamente riscontrato i risultati conseguiti adottando le conseguenziali determine) e la natura di onlus dell'Associazione, come tale operante in un ambito teleologico differente dall'impresa, che obbliga tale soggetto a reinvestire nell'attività tutti i proventi a qualunque titolo acquisiti, non hanno ingenerato alcun obbligo di rendicontazione degli introiti in parola giusta previsione contenuta nella proposta deliberativa n. 42 del 14.10.2015 adottata con la

ormai nota delibera del C.d.A. n. 40 del 24.10.2016.

A fronte di tale stato di fatto agitare il sospetto che possa risultare un illecito la mancata rendicontazione degli introiti derivanti dall'attività di asilo, turismo scolastico, ristorazione e gestione eventi appare come un ulteriore elemento strumentale unicamente diretto a insinuare il sospetto che l'attività in parola fosse genericamente caratterizzata da un alto grado di illiceità.

Per quanto attiene alle segnalazioni riguardanti la segretaria dell'ente:

Un primo rilievo formulato riguarda la ***“rivendicazione della Segretaria Lombardo, tramite il proprio legale, della somma di oltre 940.000,00 euro per differenze salariali dal 2004 al 2022 reclamando la posizione dirigenziale del tutto inesistente”***.

Tale questione non risulta allo stato avere innescato un contenzioso tra le parti e nel merito si ritiene che tale rivendicazione avanzata dalla Segretaria costituisca espressione di una pretesa che potrà eventualmente trovare soluzione solo in esito alla definizione di un eventuale contenzioso giudiziario e come tale non si ritiene possa allo stato costituire un elemento di criticità differentemente da quanto segnalato atteso che attualmente non risulta essere pendente alcun contenzioso.

Quando alle indicazioni riferite alla condotta asseritamente non rispettosa dei doveri di ufficio posta in essere dalla Segretaria, esse sfuggono al sindacato di questo organo ispettivo atteso che l'eventuale accertamento dovrebbe nel caso essere compiuto mediante l'attivazione di idonee procedure disciplinari atte a garantire la partecipazione del soggetto in questione e giammai, per come rappresentate, possono risultare oggetto di valutazione da parte dello scrivente, ciò in quanto tali esternazioni risultano mere espressioni di giudizio non corredate da alcun elemento fattuale che, si ribadisce, anche qualora fosse stato rappresentato non avrebbe potuto costituire elemento di valutazione nell'ambito dell'accertamento ispettivo.

Definita questa prima parte della relazione ispettiva sui punti trattati si rappresenta che al fine di una completa disamina delle problematiche sottoposte all'attenzione dello scrivente ulteriori aspetti assumono grande rilievo. Essi sono relativi in generale alla rilevazione delle condizioni finanziarie dell'ente ed in particolare alla cospicua mole di contenziosi in essere per il recupero di ingenti crediti vantati nei confronti degli affittuari e anche del Comune di Milazzo e alla mancata messa a reddito di importanti cespiti del patrimonio dell'ente.

Infine la questione relativa alla mancata adozione dei documenti contabili.

Procediamo con ordine.

Nel corso dell'ispezione è stata richiesta al Segretario una relazione che dettagliasse la situazione debitoria degli affittuari alla data del 31.01.2024

La nota elaborata in data 08.03.2024 assunta al prot. n. 314 evidenziava un credito complessivo di € 152.429,70 a tale importo va aggiunto quello relativo alla posizione dell'affittuaria 2C Service s.r.l. alla quale il C.d.A. ha accordato a fronte di un debito pregresso di €133.595,00 una dilazione in 5 anni.

Il dato in questione è stato aggiornato dapprima con nota prot. n. 754 del 08.06.2024 e successivamente con nota prot. n. 1055 trasmessa il 16.07.2024 che evidenziano una sia pur minima riduzione del credito.

A fronte delle suddette morosità, tutte ritualmente contestate agli affittuari da parte degli uffici, non risulta adottata alcuna proposta deliberativa da parte del C.d.A. finalizzata alla definizione delle pendenze attraverso la proposizione degli atti giudiziari di rilascio e ciò sebbene le relative proposte tecniche siano state veicolate dagli uffici al suddetto organo di governo.

Ciò induce a ritenere la sussistenza di una grave inerzia dell'organo di governo della

Fondazione in relazione alla ipotesi di recupero dei crediti in parola suscettibile di arrecare un ingente danno patrimoniale alle casse dell'ente con il rischio connesso di mancato definitivo introito di tali risorse atteso che i soggetti debitori, rivestendo perlopiù la qualifica di imprenditori commerciali, risultano soggetti a procedure concorsuali la cui eventuale attivazione vedrebbe ridurre sensibilmente le possibilità di recupero dei suddetti crediti, come già verificatosi e documentato dai dati contenuti nella proposta di rendiconto 2022 elaborata dagli uffici laddove venivano stralciati perché dichiarati inesigibili una cospicua mole di crediti (in precedenza appostati quali residui attivi).

Si ritiene sul punto come il C.d.A. della Fondazione, che tra le sue competenze annovera l'attivazione delle azioni giudiziarie, appaia incomprensibilmente inerte innanzi la manifestata esigenza di procedere al recupero dei crediti, non trovando, tale condotta omissiva, giustificazione alcuna dal momento che non sono state rese note (in quanto mai enunciate) eventuali ragioni ostative all'assunzione degli atti deliberativi consequenziali, da considerare come dovuti, senza possibilità di espressione di alcun tipo di discrezionalità al riguardo, men che meno in assenza di fatti espressamente indicati.

Per quanto invece riguarda la messa a reddito dei cespiti immobiliari di proprietà della Fondazione con apposito atto di indirizzo il C.d.A. impegnava la gestione a procedere con la predisposizione degli atti consequenziali.

Gli uffici al fine di dare esecuzione alla disposizione in parola chiedendo di acquisire ogni utile indicazione riguardo la destinazione dei singoli cespiti in considerazione delle rispettive destinazioni urbanistiche e dello stato di degrado in cui risultavano alcuni dei detti immobili, ciò anche al fine di consentire l'acquisizione di un valore di stima secondo parametri ben individuati.

Tuttavia tali indicazioni non venivano fornite dall'organo di governo della Fondazione, pertanto, in attesa di conoscere come destinare gli immobili effettivamente improduttivi di reddito gli uffici procedevano a richiedere la stima dei valori di affitto e/o di vendita e, solo di recente si è appreso che, per un appezzamento di terreno è pervenuta tale attestazione da parte dell'organo a ciò preposto.

Per quanto riguarda infine la questione relativa alla mancata adozione dei documenti finanziari va detto che all'atto dell'insediamento come Commissario provveditore l'ente aveva già ricevuto la notifica del decreto con cui l'organo di vigilanza non procedeva all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022. Il C.d.A della Fondazione aveva approvato una proposta deliberativa differente rispetto a quella proposta dagli uffici in merito alla quale, attraverso la proposizione di un emendamento munito dei pareri contrari del responsabile finanziario e del revisore dei conti, l'organo di governo a maggioranza dei suoi componenti modificava il risultato di amministrazione.

Il decreto con cui veniva disposta la caduazione del documento finanziario in parola non veniva impugnato e pertanto si consolidavano gli effetti dell'annullamento dell'atto.

Lo scrivente, nella spiegata qualità, proponeva al C.d.A. di rivedere la posizione assunta e condividere un documento di riproposizione dell'atto finanziario alla luce anche di apposita interlocuzione con l'organo di revisione che, avendo evidenziato un cospicuo disavanzo (oltre 700.000,00 euro), aveva sollecitato l'adozione di misure correttive idonee a ripianarlo.

Le misure correttive individuate dal C.d.A. indicavano di mettere a reddito (locare) una serie di immobili anche quelli inagibili (come Palazzo di Marina Garibaldi) ma tale proposta non incontrava i pareri favorevoli degli uffici e del revisore così perdurava uno stallo nell'adozione del documento finanziario già in precedenza bocciato. Il bilancio di previsione 2023 non veniva adottato e così gli uffici iniziavano contestualmente la rielaborazione del rendiconto 2022 e l'elaborazione del rendiconto 2023.

Da segnalare che la mancata adozione del rendiconto 2022 nei termini ordinari, non consentiva all'ente di acquisire il contributo per il personale di cui alla l. r. 71/86 nella misura

di circa 37.000,00 euro che avrebbe dovuto essere erogato nel corso dell'anno 2023 con ciò determinando un evidente pregiudizio patrimoniale.

Allo stato, l'attuale le dimissioni di tre componenti del C.d.A. non consentono l'approvazione dei documenti finanziari rendiconto 2022 e 2023 già predisposti dagli uffici costringendo l'ente in una situazione di stallo e nell'impossibilità di adempiere alle numerose scadenze in atto con grave nocumento per la gestione e per il personale che in siffatta situazione rischia di perdere anche il contributo della l. r. 71/86 previsto dal bando regionale già pubblicato per l'annualità corrente.

Nei termini di cui sopra si ritiene definito l'accertamento ispettivo in ordine al quale potranno essere forniti ulteriori chiarimenti qualora necessario e prodotta la documentazione acquisita nel corso dell'attività istruttoria.

oooooooooooo

OMISSIS

COME DA DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO 9 II.P.P.A.B., PROT. N.
41315, DELL'11/9/2024.

OMISSIS

Dr. Francesco Riela

Documento firmato da:
FRANCESCO RIELA
25.07.2024 10:52:47 UTC

All'On.le Assessore
Per la Famiglia, le Politiche sociali
e il Lavoro
Dr.ssa Nuccia Albano
Ufficio di diretta Collaborazione
Via Trinacria 34
Palermo

Oggetto: D.A. n. 25 del 08.03.2024. Conferimento incarico ispettivo e di commissario provveditore presso la Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò con sede in Milazzo. Relazione ispettiva. Integrazione

Riscontrando la comunicazione prot. 4660/Gab del 23.07.2024 con la quale è stata richiesta l'estensione dell'accertamento ispettivo con riferimento agli argomenti contenuti nella relazione trasmessa dai consiglieri Puglisi, Schirò e Scicolone in una alla comunicazione delle dimissioni dagli stessi rassegnate irrevocabilmente dalle rispettive cariche rivestite all'interno del Consiglio di Amministrazione si rappresenta quanto in appresso.

Preliminarmente si osserva che buona parte delle segnalazioni contenute nella richiamata relazione rappresentano e indicano circostanze già trattate e in ordine alle quali lo scrivente ha già relazionato alla S.V. di guisa che in questa non può che rimandarsi al contenuto della suddetta relazione ispettiva trasmessa con pec in data 25.07.2024.

Tuttavia per completezza e al fine di fornire ulteriori utili contributi per le determinazioni consequenziali di Sua competenza in merito agli argomenti e alle questioni rappresentate dai consiglieri dimissionari lo scrivente ha richiesto al Segretario dell'ente un precipuo riscontro corredato dalla necessaria documentazione a supporto.

Al riguardo, con nota trasmessa a mezzo pec in data 26.07.2024 il Segretario dell'ente ha fornito il suddetto riscontro di cui si allega copia e al quale si fa espresso ed integrale rinvio.

Ma più specificamente in ordine al punto **A) Preoccupante situazione economico/finanziaria ereditata dalle precedenti gestioni** i rilievi degli esponenti confermando la circostanza che, all'atto del loro insediamento veniva rappresentata la situazione di difficoltà finanziaria determinata, secondo le analitiche indicazioni fornite dal Segretario, dalla coincidenza di alcuni fattori, primo fra tutti la vacatio dell'organo di governo ordinario protrattasi per circa 30 mesi successivamente alla scadenza dell'ultimo C.d.A. avvenuto, 15.08.2017. Detta circostanza ha registrato una concomitante riduzione del flusso dei proventi derivanti all'ente dall'affitto dei beni di proprietà che rappresentano la risorsa attraverso la quale potere finanziare l'attività istituzionale. Nella richiamata relazione del Segretario viene analiticamente indicata la riduzione e l'entità della perdita subita nel periodo in questione che secondo quanto sostenuto dal predetto funzionario *"avrebbe ben potuto essere affrontata e progressivamente risanata (analogamente a quanto fatto in passato) sia col recupero delle somme dovute dai locatari inadempienti agli obblighi contrattuali e non sanzionati che con la messa a reddito degli immobili nella disponibilità dell'Ente e rimasti improduttivi"*.

Detta affermazione del Segretario, se per un verso appare come una sorta di considerazione che stigmatizza un totale immobilismo del C.d.A., per altro verso risulta confermata nei fatti dall'esiguo numero di atti deliberativi adottati dall'organo di governo quanto meno nell'ultimo anno e ciò nonostante le innumerevoli segnalazioni e proposte tecniche allo stesso trasmesse dall'organo di gestione in particolare con riferimento proprio alle due problematiche sollevate da entrambe le parti, il mancato recupero dei crediti e la mancata messa a reddito dei cespiti immobiliari.

Dette circostanze risultano ampiamente trattate nella relazione acquisita (segnatamente a pag. 7 e segg.) cui si rimanda e alla quale sono state allegate le documentazioni a corredo.

Sul punto sostanzialmente quanto affermato dagli esponenti appare come una rappresentazione parziale protesa probabilmente a giustificare il dedotto immobilismo che risulta maggiormente evidenziarsi nella vicenda riguardante l'adozione del rendiconto di gestione 2022 di cui si è già trattato e in ordine al quale, tuttavia, è necessario riferire quanto appaia destituita di fondamento l'ulteriore circostanza - dedotta dai dimissionari - che la proposta deliberativa, volta a ripianare il disavanzo accertato, poggi su di un falso costituito dalla sussistenza di un debito nei confronti del Comune di Milazzo per IMU e TARI arretrate, somme che risultano, tuttavia, regolarmente impegnate e appostate nel documento finanziario ma che secondo l'apprezzamento da loro espresso impedirebbero di riconoscere un credito (di ben più rilevante entità) da utilizzare a copertura del suddetto disavanzo.

Contabilmente tale rilievo non regge atteso che non è dato comprendere quale elemento di falsità possa rilevarsi dall'uso di tali entrate straordinarie come ampiamente indicato nella relazione trasmessa dal segretario dell'ente.

La questione (Punto B) relativa all' *"elevato contenzioso con affidamento ad avvocati, spesso senza preventivo di spesa e senza proposta di delibera con relativa copertura finanziaria"* e alla *mancata adozione dell'albo fornitori* indica anche in questo caso un deficit rappresentativo atteso che, per come risulta dagli atti della Fondazione, i numerosi contenziosi per la stragrande maggioranza sono stati originati nel tempo dalla necessità di recupero delle ingenti somme dovute dagli affittuari morosi o da controversie di rilevante entità intraprese nei confronti del Comune di Milazzo a fronte delle procedure di esproprio. Non v'è da stupirsi se le parcelle degli avvocati, ed in particolare del legale (Avv. Saitta), che più di tutti ha consentito all'ente di risultare vittorioso in svariati contenzioni di rilevante entità, siano lievitate sino a costituire un'importante voce delle poste passive del bilancio, ma viene riferito che, a fronte delle suddette passività, quanto all'importo di € 293.000,00 (unicamente dovuto al predetto professionista) gli uffici avevano provveduto ad inserirlo in una proposta tecnica di adozione del bilancio di previsione 2023 che tuttavia i consiglieri dimissionari rigettavano affermando che l'individuazione delle entrate per il pareggio del detto bilancio non risultasse di competenza del C.d.A..

Quanto alla mancata istituzione dell'albo dei fornitori di competenza del C.d.A. il Segretario riferisce "che non risulta essere mai stata presentata proposta alcuna" richiamando le evidenze contenute nei verbali delle sedute dell'organo.

In relazione invece al Punto C *"pregiati cespiti mai messi a reddito o con colpevole ritardo, per i quali non è stato adeguatamente predisposto il bando di gara per l'affitto"* si è già riferito nel corpo della relazione già trasmessa e per una maggiore chiarezza si rinvia a quanto analiticamente esposto nella relazione del Segretario.

In merito al (Punto D) *"singolare e perpetuo rapporto di partenariato con l'associazione Il Giglio, che oggi occupa abusivamente i locali di proprietà della Fondazione"* e al (Punto E) riguardante la *"sistematica revisione/modifica delle Tavole Fondative, oggi stravolte rispetto alla reale volontà della munifica benefattrice Baronessa Maria Lucifero"* si è già ampiamente relazionato e il contenuto della relazione a firma dei dimissionari non indica la sussistenza di nuovi elementi che possano in qualche misura risultare di rilievo ai fini dell'accertamento ispettivo.

OMISSIS

COME DA DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E
DELLE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO S.I.P.P.A.B., PROT. N. 41315,
DELL'11/12/2021.

Va evidenziato e ribadito un concetto cui non si è dato adeguato risalto e che riguarda il rapporto con l'organismo partner l'Associazione il Giglio che, sebbene venga accusata di plurimi atti di illegittimità, ha di fatto consentito alla Fondazione, nel corso della sua lunga collaborazione, il raggiungimento degli obiettivi istituzionali attraverso azioni concertate dai due organismi (Fondazione e Associazione) tali da accrescerne ed incrementarne il valore sociale. Se poi si considera che tale risultato è stato possibile realizzarlo attraverso l'adozione di una forma di collaborazione, già positivamente sperimentata in contesti ben più ampi (coprogettazione e partenariato) che ha consentito di perseguire gli obiettivi statutari, aventi pubblica valenza, senza il ricorso ad affidamenti remunerativi, e che contrariamente all'orientamento espresso dal C.d.A. che aveva postulato il ricorso all'esternalizzazione dei servizi senza tuttavia considerare proprio l'aspetto legato alla loro necessaria remunerazione, si comprende bene che la questione dei rapporti con l'Associazione il Giglio rappresenti solo un pretesto per la modifica di un complessivo assetto procedimentale attraverso l'introduzione di azioni non immediatamente attivabili, stante la assoluta indeterminatazza relativa alla copertura dei costi dei servizi che si sarebbero dovuti attivare i quali, da una analisi compiuta e per quanto rappresentato dagli uffici, avrebbero comportato esborsi per l'ente ben oltre il mezzo milione di euro all'anno.

Ora, oltre a non considerare che tale esborso fosse assolutamente non alla portata delle casse dell'ente, i sostenitori di tale cambio di indirizzo non dettavano tempi e modalità per addivenire a tale condizione (l'attivazione della selezione attraverso l'applicazione delle regole del codice degli appalti) giustificando di dovere farvi ricorso in conseguenza dell'intervenuta scadenza del precedente accordo, il cui rinnovo, per loro esclusiva e incomprensibile volontà, non veniva neppure preso in considerazione nonostante i ripetuti inviti dell'Associazione e la volontà già espressa con deliberazione del C.d.A. del 29.12.2022.

E cosa, ben più grave a giudizio dello scrivente, senza che tale volontà di annullare la coprogettazione fosse accompagnata da alcun accertamento conoscitivo dei risultati raggiunti attraverso l'esecuzione dell'accordo di partenariato che, per come stabilito, era annualmente sottoposto a verifica. In altri termini senza che venisse effettuata alcuna analisi riguardante la convenienza economica e la concreta possibilità di esternalizzare i servizi se ne postulava la necessaria attivazione quasi fosse un ineludibile obbligo di legge.

Ma così non è, atteso che le forme attraverso le quali le PP.AA., e tra esse anche la struttura della Fondazione Lucifero, possono perseguire gli scopi sociali sono molteplici e tra di loro anche concorrenti. La scelta legittima operata dal C.d.A. con la delibera del 29.12.2022 avrebbe inteso continuare a percorrere la strada che per oltre un decennio aveva consentito il raggiungimento di importanti risultati nell'ambito dell'istituzione implementando le azioni volte a dare risposte ai bisogni dell'utenza istituzionalmente individuata, allargando legittimamente (dietro precisa indicazione delle disposizioni dello statuto) la platea degli interventi e così le azioni che certamente oggi avrebbero trovato il plauso della defunta baronessa Maria Lucifero.

Senza dire dell'inevitabile accrescimento di valore che si era nel contempo realizzato attraverso le iniziative di che trattasi.

Infine siano consentiti alcuni suggerimenti che potrebbero, se condivisi, formare oggetto di apposita indicazione operativa al designando Commissario Straordinario, il quale potrebbe essere chiamato all'adozione dei documenti finanziari attualmente predisposti dagli uffici e ciò anche per evitare (come già avvenuto per l'anno 2023) la perdita del contributo della l.r. 71/86 il cui bando è già stato pubblicato, a proporre l'adozione di un regolamento attuativo dello statuto e se necessario una modifica dello stesso relativamente alla maggiore distinzione dei ruoli e all'indicazione specifica della normativa applicabile ai differenti procedimenti in essere.

Infine appare ineludibile segnalare che la selezione dei componenti dell'organo di governo avvenga attraverso designazioni che tengano conto dell'effettiva e comprovata esperienza di amministrazione così da non risultare meramente espressione del peso rappresentativo dell'organismo designante.

Le considerazioni che precedono ineriscono principalmente l'esecuzione dell'incarico ispettivo ma in questa sede appare opportuno rappresentare, anche al fine di una completa visione di

insieme della vicenda, quelli che sono i riscontri dell'attività di Commissario provveditore.

Lo scrivente infatti, all'indomani del conferimento dell'incarico, nel corso di diversi incontri riservati con il Presidente Scicolone e con il dr. Puglisi affrontava in primis le problematiche legate all'avvenuta bocciatura del rendiconto di gestione 2022 suggerendo agli stessi di prendere in considerazione la revisione della proposta anche alla luce delle indicazioni degli uffici e soprattutto del Revisore che avevano entrambi convenuto una modalità per superare lo stallo determinatosi dalla mancata approvazione del documento da parte dell'organo di vigilanza.

Tale questione era stata attenzionata dallo scrivente soprattutto in riferimento alla circostanza della rilevata condizione finanziaria dell'ente che aveva registrato nell'esercizio 2022 un pesante disavanzo di amministrazione (oltre 700.00 euro) e a fronte della mancata adozione del documento finanziario in parola la Fondazione non aveva potuto accedere al bando per il contributo regionale di cui alla legge 71/86 e, in definitiva, registrando un mancato introito di risorse per 37.000,00 euro.

In buona sostanza veniva proposta l'indicazione delle modalità necessarie a ripianare il disavanzo accertato attraverso la messa a reddito e anche la dismissione di cespiti immobiliari non necessariamente riconducibili e/o funzionali all'attività istituzionale.

Tale proposta però non veniva ritenuta accettabile dai suddetti dimissionari i quali si dichiaravano apertamente indisponibili a prendere anche solo in considerazione la dismissione di un'esigua parte del patrimonio dell'ente e, di contro, proponevano di mettere a reddito gli immobili meglio individuati nella proposta da loro formulata che, tuttavia, proprio in relazione alla indicazione degli immobili da locare non riceveva i pareri favorevoli del responsabile finanziario e del revisore i quali motivavano, in sintesi, la loro contrarietà alla proposta rilevando che tra i cespiti individuati era ricompreso anche il palazzo di Marina Garibaldi dichiarato inagibile e altri cespiti in non perfetto stato manutentivo che avrebbero necessitato di alcuni interventi di manutenzione prima di potere essere resi disponibili all'uso e con ciò stesso rendendo tale soluzione di difficile praticabilità poiché non idonea a risolvere la problematica in tempi certi e comunque brevi.

Ora, dinanzi all'ulteriore parere negativo, la proposta, che ovviamente non avrebbe potuto essere trattata in Consiglio, non induceva i predetti proponenti a rivisitarne i contenuti valutando l'adozione di ulteriori azioni per superare lo stallo.

Preso atto della condizione determinatasi e tenuto conto dell'insistenza manifestata specialmente da parte del consigliere Puglisi, il quale ritornava a ribadire l'applicabilità della normativa del D.lgs 118/2011 anche alle Ipab e che l'Assessorato avrebbe preso un abbaglio nel bocciare l'ipotesi del rendiconto per come emendato, lo scrivente si rendeva conto che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di riapprovazione del rendiconto 2022 atteso che la compagine maggioritaria del C.d.A. non si dimostrava più collaborativa arroccandosi su posizioni preconcepite ed sfuggendo a qualsiasi ulteriore ipotesi di confronto con lo scrivente.

Sennonché con la intervenuta nomina del Prof. A. Astone da parte della C.A. di Messina sembrava che si potesse aprire una breccia e ricondurre alla ragione i suddetti componenti.

Si registra in particolare che durante la seduta di consiglio del 17/06/2024, assente il Presidente Scicolone, il C.d.A. approva il progetto di colonia estiva per l'anno corrente consentendone la realizzazione a seguito dell'immediato conferimento dell'incarico esecutivo al Giglio e così realizzando anche per l'anno 2024 il principale obiettivo della Fondazione, la cui mancata realizzazione avrebbe determinato il venir meno dell'organo di governo dell'ente.

Ancora con riguardo al rendiconto 2022 si registrava un'apertura anche da parte del neo componente il quale concertava la eventualità di un'ulteriore proposta che prendesse in considerazione di ripianare il disavanzo registratosi utilizzando le risorse che di lì a poco sarebbero state acquisite dalla Fondazione a seguito del perfezionarsi del titolo giudiziale che la vedeva contrapposta al Comune di Milazzo nell'ambito di una giudizio risarcitorio che avrebbe condotto la Fondazione ad acquisire una risorsa patrimoniale quantificata dal CTU designato in oltre 700.00 euro.

Anche tale proposta, tuttavia, senza che venisse discussa, quanto meno dai consiglieri Scicolone e Schirò assenti all'adunanza del 09.07.2024 risulta essere stata bocciata dai dimissionari, in modo assolutamente autonomo senza che al riguardo si addivenisse ad alcuna forma di confronto

sia pur informale con il sottoscritto che pure era presente nel corso dell'ultimo C.d.A. e che aveva invitato gli astanti ad approfondirne gli aspetti.

Il riferimento a tali fatti è sintomatico di una considerazione che si sottopone all'attenzione della S.V. al fine di potere valutare se l'atto delle improvvise dimissioni possa essere inteso come una forma di strategia volta ad anticipare gli effetti di un'eventuale ulteriore bocciatura del documento finanziario che tuttavia continuando a non vedere la luce avrebbe determinato probabilmente l'applicazione della sanzione prevista dallo statuto dell'ente decretando la decadenza dell'intero C.d.A..

Tanto si rappresenta conclusivamente ritenendo nel contempo concluso l'incarico assegnato e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse ritenuto necessario acquisire.

Francesco Riela



Documento firmato da:
FRANCESCO RIELA
29.07.2024 09:05:36 UTC